

Proposta di emendamenti al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 della FAND (Federazione fra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità) e della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

Emendamento all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Al comma 6 dell'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente

b) il comma 1 quater è sostituito dal seguente "1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale aventi ad oggetto il riordino dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, e di contrasto sistematico all'elusione e all'evasione fiscale tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013."

Relazione

L'emendamento riformula il testo dell'articolo 40 comma 1 – quater della legge 111/2011, eliminando il comparto assistenziale dagli obiettivi di recupero. Si ritiene, infatti, eccessivamente stringente collegare la riforma di un comparto così delicato e complesso come quello dell'assistenza, a obiettivi diversi da quelli della razionalizzazione e qualificazione nell'interesse delle classi più deboli.

Al contempo si prevede l'adozione in sede di riforma fiscale di specifici strumenti e modalità per un contrasto sistematico all'elusione e all'evasione fiscale.

Gli importi e i saldi indicati sono i medesimi proposti dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

Al comma 6 dell'articolo 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c)

c) dopo il comma 1 quater sono aggiunti i seguenti commi "1-quinquies. In attesa dell'approvazione dei provvedimenti strutturali di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, il Ministero dell'economia definisce con proprio decreto i criteri e le modalità per l'avvio di Piano straordinario di controllo sull'evasione fiscale, che preveda almeno 500.000 mila verifiche per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 tenendo prioritariamente presenti, nell'individuare i contribuenti da sottoporre a verifica, gli indicatori di congruità degli studi settori per le relative categorie.

1 sexies. Dagli introiti derivanti dall'attuazione del Piano straordinario di controllo sull'evasione fiscale, è destinato un importo fino a 2.000 milioni per ciascun anno al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."

Relazione

L'emendamento propone l'inserimento di due nuovi commi, all'articolo 40 della legge 15 luglio 2011, n. 111. Il primo comma propone l'avvio di un Piano straordinario di controllo sull'evasione fiscale, pari a 500mila verifiche per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, tenendo prioritariamente presenti, nell'individuare i contribuenti da sottoporre a verifica, gli indicatori di congruità degli studi settori per le relative categorie.

Il secondo comma indica un intervento di essenziale sostegno alle politiche sociali in un momento particolarmente drammatico per le famiglie italiane: il rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, la cui copertura deriverebbe, per il prossimo triennio, dal Piano straordinario di controllo sull'evasione fiscale. Un segno importante al Paese della considerazione in cui si tengono i rischi per la coesione sociale.

Emendamento all'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Il comma 8 dell'articolo 1 è soppresso.

Relazione

L'emendamento propone la soppressione del comma che prevede maggiori restrizioni agli enti locali e deriva dalla forte preoccupazione per le ricadute sui servizi alla persona e alle famiglie che verrebbero verosimilmente cancellati o resi indisponibili alla maggioranza della popolazione già in difficoltà.

Emendamento all'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“c) in sede di prima applicazione dell'articolo 5, commi 8, 8 bis e 8ter della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dalla presente disposizione, è costituito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Comitato tecnico incaricato di definire linee guide applicative e rilevare, per i primi tre anni, l'andamento qualitativo e quantitativo derivante dall'applicazione della nuova disposizione. Al Comitato tecnico, nominato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali, partecipano rappresentanti nominati dalla Conferenza stato – regioni, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle persone con disabilità. I dati evidenziati confluiscono nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 21 della stessa legge 12 marzo 1999, n. 68.”

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto alla fine il seguente comma: “8. è espressamente vietato predisporre unità lavorative speciali destinate esclusivamente all'occupazione di persone assunte ai sensi della presente norma. È vietato impiegare una percentuale superiore al 15% di persone assunte ai sensi della presente legge nelle singole imprese o nelle singole unità produttive che si avvalgono della modalità di compensazione indicata nell'articolo 5, commi 8, 8 bis e 8 ter.”

Relazione

Gli emendamenti intervengono in modo correttivo alla modificazione della normativa sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. L'articolo 9 del decreto-legge 138/2011 propone la modificazione delle regole relative alla compensazione territoriale degli obblighi di assunzione da parte di aziende con più unità produttive o a cui afferiscono varie imprese.

Vista la particolare complessità della disposizione e per valutare le ricadute quantitative e qualitative dell'intervento normativo, il primo emendamento prevede la costituzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Comitato tecnico incaricato di definire linee guide applicative e rilevare, per i primi tre anni, l'andamento qualitativo e quantitativo derivante dall'applicazione della nuova disposizione. Al Comitato tecnico, nominato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali, partecipano rappresentanti nominati dalla Conferenza stato – regioni, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle persone con disabilità. I dati confluiscono nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 21 della stessa legge 12 marzo 1999, n. 68.

Vista la delicatezza delle disposizioni, si propone nel secondo emendamento, l'inserimento di una clausola che impedisca di creazione dei cosiddetti "reparti di confinamento" in cui siano occupate solo persone con disabilità. Tale indicazione vige per tutte le aziende sottoposte all'assunzione obbligatoria. Una indicazione aggiuntiva viene fissata per le aziende che fruiscano della compensazione territoriale introdotta dal decreto 138/2011. In questo caso, per evitare il medesimo rischio di creazione di "reparti di confinamento", viene fissato il limite del 15% del numero degli occupati in forza della legge 68/1999 in rapporto al numero totale degli addetti in quella unità o impresa.

29 agosto 2011